

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1965

Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona
in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 27 ottobre 1918, n. 1617, fu istituito un ente autonomo « per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona e per l'esercizio di queste e delle altre costituenti l'attuale porto di Savona », con lo scopo di realizzare un coordinamento dell'azione dei vari uffici pubblici e dei privati, interessati direttamente e indirettamente alla vita del porto, accentrando nel nuovo organismo funzioni e compiti dello Stato in materia di amministrazione portuale.

Tale ente non conseguì che scarsi risultati, rivelandosi presto una sovrastruttura

antieconomica, e fu pertanto soppresso con regio decreto 7 giugno 1923, n. 1492, così come avvenne, dopo un periodo di esperimento riuscito generalmente sfavorevole, per molti altri analoghi enti portuali istituiti nel medesimo periodo a Porto Maurizio, La Spezia, Marina di Carrara, Livorno, Ostia Nuova, Messina, Crotona, Ortona a Mare, Ancona, Rimini, Porto Corsini, Ravenna, Riposto.

Nel secondo dopoguerra l'esperimento è stato ripetuto per il porto di Savona con l'istituzione dell'ente portuale Savona-Piemonte, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947,

n. 1697, il quale ha affidato all'ente stesso il compito di:

a) promuovere l'incremento del movimento portuale, il miglioramento, l'ampliamento e la sistemazione del bacino Savona-Vado e delle relative opere portuali, il miglioramento delle comunicazioni tra il porto ed il retroterra;

b) provvedere alla manutenzione ordinaria e ai servizi di nettezza e di illuminazione del porto;

c) provvedere alla costruzione e alla gestione degli impianti sulle aree portuali, eventualmente concessi dalle amministrazioni competenti.

I compiti di cui alla lettera a) sono di carattere generico e si risolvono, in definitiva, in studi e interventi di relativa efficacia nell'attività di competenza di uffici statali, di altri enti e di privati; i compiti di cui alla lettera c) sono eventuali e il loro esercizio è subordinato a concessioni che finora non hanno avuto luogo.

I soli compiti che presentano concreta consistenza sono quelli di cui alla lettera b), ma l'assolvimento di essi presuppone la disponibilità da parte dell'Ente di adeguati mezzi finanziari.

A tale ultimo riguardo, vero è che per il combinato disposto degli articoli 4 e 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1697, del 1947, l'Ente disponeva — peraltro solo per il primo biennio di vita — dei proventi di una tassa di lire 5 a tonnellate sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale Savona-Vado, ma tali proventi si rivelarono subito inadeguati agli oneri finanziari inerenti ai suindicati compiti e si rese quindi necessario un altro provvedimento (legge 21 ottobre 1950, n. 943), per esonerare l'ente dall'obbligo della manutenzione ordinaria delle opere portuali, mantenendo soltanto quelli della illuminazione e della pulizia del porto con la limitazione della durata di essi a 15 anni (dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1965) ed, inoltre, per aumentare la misura unitaria massima e la durata della suddetta tassa sulle merci, rispettivamente da lire 5 a lire 15 per tonnellata e da 2 a 15 anni.

Pur avendo l'amministrazione dell'ente usato la facoltà prevista da quest'ultima legge, aumentando con decorrenza 1° gennaio 1962 la tassa sulle merci nella misura massima di lire 15, la situazione economica, specie sotto il profilo della funzionalità, dell'ente è stata ed è tuttora talmente angusta e priva di consistenza che si è posto da tempo il problema del potenziamento di esso.

L'opportunità di tale potenziamento è stata valutata in base agli elementi tecnico-amministrativi, qui appresso esposti, tenuto anche conto di quanto rilevato — in relazione ad eventuali istituzioni di nuovi enti portuali — dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nelle « Osservazioni e proposte concernenti lo sviluppo dei porti marittimi italiani ».

Il giudizio sull'opportunità del potenziamento dell'ente portuale di Savona è stato pertanto diretto:

preliminarmente, ad accertare che la nuova dimensione dell'istituto possa assicurare un effettivo sviluppo del traffico portuale;

correlativamente, ad assicurare che il funzionamento dell'istituto stesso sia basato su principi di economicità tali da consentire una produttività dei servizi maggiore dell'attuale e la autosufficienza finanziaria ed economica per l'assolvimento di tutti i compiti ad esso affidati.

Condizione essenziale del potenziamento dell'ente è, quindi, la ragionevole previsione che esso, una volta potenziato, sia produttivo e non costituisca, invece, una sovrastruttura inutile o, peggio, dannosa.

Dalla valutazione degli elementi tecnico-amministrativi di cui si è detto e che si vanno ora ad esporre, emerge un giudizio chiaramente positivo.

Infatti, i motivi che potrebbero essere addotti in senso sfavorevole al potenziamento dell'ente sono, innanzitutto, la possibilità che le maggiori spese necessarie per assicurare il funzionamento degli organi e dei servizi determinino un aumento degli oneri a carico dello Stato e degli altri enti partecipanti, ovvero un aumento del costo dei

servizi portuali a carico degli utenti, con riflessi dannosi sull'incremento dei traffici e, quindi, sull'economia del porto e dello stesso ente; inoltre, l'eventualità che l'attribuzione all'ente di nuovi e più importanti compiti venga ad interferire con l'attività degli organi periferici dell'amministrazione della marina mercantile ed a creare conflitti di competenza o deprecabili dualismi.

È però da osservare che i maggiori oneri per il funzionamento dell'ente sono in gran parte spese produttive, in quanto corrispondenti a servizi effettivamente resi agli utenti del porto; gli altri oneri, anche se costituiti dalle spese di amministrazione e generali, dovranno essere compensati dall'incremento dei traffici conseguente all'aumento delle funzioni e dei mezzi dell'ente stesso.

Inoltre, l'attribuzione all'ente di compiti istituzionalmente affidati agli organi della amministrazione diretta della marina mercantile potrà consentire, data l'autonomia amministrativa e finanziaria dell'ente medesimo, una maggiore sollecitudine ed elasticità nell'adozione dei provvedimenti per tutto quanto concerne le gestioni d'interesse pubblico a carattere commerciale ad esso affidate.

A favore del potenziamento dell'ente, poi, militano anche i seguenti altri argomenti:

a) in base all'odierno ordinamento costituzionale, ispirato al principio dell'autonomia amministrativa, non possono non ritenersi che conformi a tale principio anche le autonomie portuali;

b) le Province, i Comuni e le Camere di commercio facenti parte dell'Ente si sono da tempo manifestati decisamente favorevoli a mantenerlo in vita ed a potenziarlo;

c) il porto di Savona è uno dei nostri maggiori empori marittimi sia per l'entità dei traffici e degli impianti, sia per l'importanza del suo retroterra nazionale ed estero. Pertanto, i problemi concernenti le opere ed i servizi portuali di Savona si presentano particolarmente complessi e delicati, e l'autorità marittima locale non sempre ha la possibilità di promuovere e coordinare adeguatamente da sola tutte le attività connes-

se con la gestione del porto, anche perchè questa deve essere generalmente ispirata a criteri prevalentemente economici e richiede, tra l'altro, lo studio e l'attuazione di iniziative di natura eminentemente commerciale;

d) la posizione geografica del porto di Savona, per la quale esso si trova in diretta concorrenza con porti stranieri sia del Mediterraneo che del mare del Nord, e l'obiettivo possibilità di incremento dei traffici (basti considerare che la media annuale delle merci secche imbarcate e sbarcate nel porto di Savona durante il periodo 1918-1925 era di tonnellate 1.150.000, mentre la stessa media per il periodo 1950-1963 è più che triplicata, essendo salita a tonnellate 3.500.000, oltre a circa 1.500.000 di prodotti petroliferi).

Analoghe sono le ragioni di essere degli enti portuali di Genova, Venezia e Napoli e di quelli, di recente costituzione e ancora in fase di avviamento, di Palermo e Civitavecchia.

La nuova struttura dell'ente portuale di Savona dovrà pertanto, con gli opportuni adattamenti e aggiornamenti, essere quanto più uniforme possibile a quella dei predetti enti, ai quali esso viene ad aggiungersi come organo della pubblica amministrazione istituzionalmente decentrato, con propria personalità giuridica.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, nel quale l'attuale ente portuale Savona-Piemonte viene ad assumere una veste completamente nuova, dalla denominazione (Ente autonomo del porto di Savona) alla composizione degli organi, alle forme di controllo e, principalmente, ai compiti ad esso affidati; ed in sede transitoria si è anche ritenuto opportuno stabilire che per dare inizio alla nuova gestione del costituendo ente portuale, le cui nuove competenze sono essenzialmente di amministrazione indiretta della marina mercantile, venga ad esso preposto temporaneamente, ma comunque per un periodo di tempo adeguato, un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, il quale potrà avvalersi, durante il proprio incarico, della collaborazio-

ne di altri funzionari dello stesso Ministero, di qualifica adeguata, il cui numero è stato limitato a tre, per l'istituzione e l'avviamento degli uffici dell'ente attraverso i quali si eserciterà l'amministrazione indiretta predetta.

In particolare, le più importanti modificazioni rispetto al vigente ordinamento dell'ente riguardano:

a) attribuzione all'Ente autonomo:

dei servizi concernenti il lavoro portuale (articolo 2, n. 1);

dell'amministrazione dei beni di demanio marittimo nell'ambito portuale (articolo 2, n. 2);

della gestione diretta dei mezzi meccanici di imbarco e sbarco, nonché dei magazzini portuali di pertinenza statale, mediante l'assorbimento nell'Ente dell'Azienda dei mezzi meccanici di quel porto istituita con decreto ministeriale 29 ottobre 1927 (articolo 2, n. 3 e articolo 25);

dei servizi di manutenzione ordinaria delle opere ed ordinaria e straordinaria delle attrezzature portuali, mediante convenzione da stipulare con l'amministrazione dei lavori pubblici (articolo 2, n. 4);

della funzione consultiva nella formazione delle tariffe dei servizi portuali non affidati all'Ente (articolo 2, n. 10);

della possibilità di assumere in concessione l'esecuzione di opere portuali (articolo 2, n. 11);

b) determinazione dei principi generali cui deve essere ispirata la disciplina delle proprie varie attività (articolo 3);

c) aumento dei beni e dei mezzi finanziari posti a disposizione dell'ente in conse-

guenza dell'ampliamento dei compiti (articoli 4 e 5, nn. 1, 2, 4, 9, 10 e 11);

d) disponibilità di contributi finanziari degli enti locali partecipanti (articolo 5, n. 3);

e) ampliamento degli organi dell'ente e modificazioni nella composizione di essi e nelle rispettive attribuzioni (articoli da 6 a 18 e articolo 22);

f) attribuzione al governo del sindacato di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente (articoli 12, primo alinea, e 14 e 19);

g) equiparazione dell'ente alle amministrazioni dello Stato ai fini fiscali (articolo 20);

h) facoltà per il Ministero della marina mercantile di far eseguire ispezioni presso l'ente (articolo 21);

i) determinazione delle procedure da seguire per l'emanazione del regolamento organico per il personale (articolo 17) e del regolamento esecutivo (articolo 24), nonché per la nomina di un commissario governativo per la gestione iniziale dell'ente (articolo 27, prima e terzo comma);

l) destinazione temporanea in servizio presso l'Ente di personale dello Stato (articolo 27, secondo e terzo comma).

Si ha ragione di ritenere che l'emanazione del provvedimento legislativo di cui al disegno in esame risponda alle esigenze tecnico-amministrative dei servizi portuali di Savona e che l'ente, così ricostituito, possa — osservando criteri di sana economia, tra i quali in primo luogo quello del contenimento delle spese — rappresentare un valido strumento per l'efficienza di detti servizi e per l'incremento dei traffici interessanti Savona ed il suo esteso e ricco retroterra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697.

L'Ente autonomo è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

Esso ha sede legale e amministrativa in Savona.

Art. 2.

L'Ente ha la durata di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, negli ambiti portuali di Savona e Vado, ha i seguenti compiti:

1) regolamentare il lavoro nel porto, esplicando le funzioni che le vigenti leggi in materia attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, ai direttori marittimi ed ai comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro portuale, e con poteri di determinazione delle tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori, sotto l'osservanza delle norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento esecutivo, nonchè del regolamento di cui al successivo articolo 24 e di tutte le disposizioni di carattere generale del Ministero della marina mercantile, in quanto applicabili.

Il predetto consiglio del lavoro sarà nominato dal presidente dell'Ente e composto dai membri previsti dall'articolo 143 del regolamento esecutivo del Codice della navigazione, ad eccezione del presidente del consiglio stesso che sarà il capo dell'ufficio preposto alla disciplina del lavoro portuale;

2) amministrare i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del capo I, tito-

lo 2°, libro I, della parte I del Codice della navigazione e di approvare le condizioni e le tariffe dei servizi esplicitati dai concessionari.

I contratti di concessione aventi la durata superiore ai 15 anni devono essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

3) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché dei magazzini di deposito, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali;

4) provvedere ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto nonché, a seguito di apposite convenzioni da stipulare col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria delle opere e ordinaria e straordinaria delle attrezzature portuali, escluse quelle ferroviarie;

5) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati, che attendono a servizi e svolgano attività interessanti il porto;

6) provvedere alla costruzione di magazzini ed altri manufatti utili al traffico portuale, nonché all'istallazione di nuovi meccanismi di carico e scarico;

7) concordare con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;

8) studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Savona, lo sviluppo industriale e commerciale dell'entroterra, il miglioramento delle comunicazioni tra questo e il porto, la conservazione ed il potenziamento delle opere e degli impianti portuali;

9) provvedere a tutto ciò che, non spacciato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente;

10) l'Ente inoltre: deve essere chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo sui provvedimenti delle competenti autorità concernenti le tariffe per i servizi portuali ed i piani di massima riguardanti opere e arredi portuali;

11) può assumere in concessione, da parte delle competenti amministrazioni dello Stato, l'esecuzione di opere interessanti il porto di Savona e curarne l'attuazione anche a mezzo di terzi sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità e sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova.

Alla progettazione, direzione, esecuzione e collaudo tecnico delle opere inerenti all'arredamento ferroviario del porto provvederanno, nella rispettiva competenza, il Ministero dei lavori pubblici e l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Nell'esercizio delle sue attività l'Ente deve osservare:

a) le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, direzione e collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 24.

Art. 4.

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nella circoscrizione territoriale dell'Ente, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato connessi con le attività portuali, saranno consegnati all'Ente, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'Ente,

esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;

2) i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 3) dell'articolo 2 della presente legge;

3) i contributi delle Province, dei Comuni e delle Camere di commercio industria e agricoltura rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorità tutorie;

4) le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 2, numero 4);

5) i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonchè le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;

6) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

7) eventuali contributi da parte dello Stato;

8) eventuali contribuzioni degli enti economici ed istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona;

L'Ente ha inoltre facoltà di imporre e riscuotere:

9) una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da de-

terminarsi a norma dell'articolo 10 della presente legge;

10) una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 10 della presente legge;

11) i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del Codice della navigazione.

I proventi di cui ai punti 9), 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'Erario.

Art. 6.

Sono organi dell'ente:

- il presidente;
- il consiglio d'amministrazione;
- il comitato direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Al presidente sarà corrisposta una indennità annua nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro.

Il comandante del porto di Savona è vice presidente dell'ente, coadiuva il presidente e nel caso di assenza o impedimento di questi ne assume le funzioni.

Art. 8.

Il presidente rappresenta legalmente l'ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato direttivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato e dispone di propria autorità su tutte le

materie che sono proprie dell'amministrazione dell'ente e che non sono attribuite alla competenza del consiglio o del comitato.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti nelle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle amministrazioni doganali o ferroviarie.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le disposizioni del titolo quarto della parte terza del Codice della navigazione.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonché le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti.

Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'ente.

Autorizza, nei limiti di stanziamento del bilancio, spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'ente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composta da:

- 1) il presidente;
- 2) il comandante del porto di Savona, Vice presidente;
- 3) tre rappresentanti delle provincie di Cuneo, Savona e Torino, designati uno per ciascuna dalle rispettive amministrazioni provinciali;
- 4) tre rappresentanti delle Camere di commercio industria e agricoltura di Cuneo, Savona e Torino, designati uno per ciascuna dalle rispettive Giunte camerale;
- 5) due rappresentanti dei comuni di Savona e di Vado Ligure, designati uno per

ciascuna dalle rispettive amministrazioni comunali;

6) un rappresentante degli armatori, su terne designate da ciascuna delle Associazioni sindacali di categoria a base nazionale;

7) un rappresentante degli industriali su terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale, di Savona, Cuneo e Torino;

8) un rappresentante degli spedizionieri ed agenti marittimi, su terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale, di Savona;

9) tre rappresentanti dei lavoratori portuali di Savona e Vado, su nove nominativi designati mediante elezione dai lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

10) due funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici, di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, dei quali uno tecnico dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova ed uno amministrativo, designati dal Ministro per i lavori pubblici;

11) due funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dal Ministro della marina mercantile e da quello del tesoro;

12) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Torino;

13) il direttore della circoscrizione doganale di Savona.

Al Ministero della marina mercantile spetta l'accertamento della regolarità delle designazioni di cui al precedente comma.

I membri del consiglio di amministrazione, tranne quelli di cui ai numeri 2, 12 e 13 del presente articolo, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri nominati nel quadriennio per sopperire a vacanze intervenute nel corso di esso durano in carica fino al compimento del quadriennio medesimo.

Non possono essere rispettivamente nominati o designati presidente e componenti del consiglio di amministrazione, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano di-

pendenti dall'ente o abbiano rapporti di affari, o di interessi diretti o indiretti con esso, ovvero siano parti o legali patrocinatori di questo, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'ente.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione:

delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'ente e sull'ordinamento dei servizi;

delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

delibera, per quanto di competenza dell'ente, sui piani di massima riguardanti le opere portuali;

delibera sulla misura dell'indennità di carica spettante al vice presidente, della medaglia di presenza e delle indennità di trasferta ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo;

delibera sul regolamento per il personale dell'ente di cui al successivo articolo 17 promuovendone le eventuali modificazioni;

delibera sui prestiti e sulle altre operazioni finanziarie;

delibera sulle spese di importo superiore a lire 20.000.000 e su quelle che entro detto limite vincolino l'ente per più di dieci anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

delibera sulle concessioni demaniali nei limiti di competenza del direttore marittimo di cui al secondo comma dell'articolo 36 del Codice della navigazione;

delibera sulle accettazioni di eredità, di legati, di donazioni;

delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e sui ricorsi, esclusi quelli in materia portuale;

nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti, commissioni ed organizzazioni;

promuove e disciplina le attività tendenti a incrementare i traffici ed a migliorare i servizi portuali;

assolve tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 17 e 24;

delibera sulle tasse di cui ai numeri 9) e 10) dell'articolo 5 e sulle tariffe di cui al numero 2 dell'articolo 2.

Art. 11.

Il comitato direttivo è composto da:

- 1) il Presidente;
- 2) il comandante del porto di Savona, vice presidente;
- 3) il rappresentante dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova;
- 4) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;
- 5) il rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura di Savona;
- 6) uno dei tre lavoratori portuali di cui al numero 9) dell'articolo 9, scelto dal consiglio di amministrazione;
- 7) il rappresentante del comune di Savona;
- 8) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Torino;
- 9) il rappresentante degli spedizionieri e agenti marittimi di Savona.

Art. 12.

Il comitato direttivo:

predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e delibera sulle eventuali variazioni del bilancio di previsione, che sono soggette ad approvazione del Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro;

delibera in materia di concessioni demaniali di durata superiore al biennio, fino ai limiti della competenza del capo del compartimento marittimo di cui al secondo comma dell'articolo 36 del Codice della navigazione;

delibera in merito all'organizzazione interna degli uffici;

provvede alla conservazione ed al funzionamento tecnico degli impianti portuali affidati all'ente;

stabilisce le norme e le tariffe dei servizi affidati all'ente, salvo le attribuzioni dell'autorità marittima in materia;

provvede alla gestione amministrativa dei servizi portuali affidati all'ente;

adotta, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione e le sottopone alla ratifica di questo alla sua prima riunione;

delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese che non rientrano nella competenza del presidente e del consiglio di amministrazione;

assolve tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dai regolamenti di cui ai successivi articoli 17 e 24;

adotta in generale tutti i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini dell'ente non attribuiti per legge al consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione si riunisce normalmente ogni tre mesi e il comitato direttivo due volte al mese.

In via straordinaria il consiglio di amministrazione e il comitato direttivo possono riunirsi su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei rispettivi componenti e del collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle deliberazioni dei due organi collegiali occorre, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione, da tenersi lo stesso giorno almeno un'ora dopo la prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Non è ammessa delega da parte dei membri assenti. Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, funzionari dell'ente e persone particolarmente esperte sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Lo stesso presidente, per lo studio di particolari questioni, può costituire apposite commissioni chiamando a farne parte sia

membri degli organi collegiali, sia funzionari dell'ente, sia persone estranee.

Art. 14.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo sono soggette all'approvazione del Ministro per la marina mercantile.

A tale fine deve essere trasmessa al Ministero della marina mercantile copia dei verbali delle riunioni entro dieci giorni dalla data di esse.

Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro per la marina mercantile non abbia fatto osservazione entro venti giorni dalla ricezione.

Nei termini indicati nel secondo comma del presente articolo, le deliberazioni di cui al precedente articolo 10 concernenti sia i piani di massima delle opere portuali sia la misura delle indennità di carica al vicepresidente, la medaglia di presenza e le indennità di trasferta ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, sono trasmesse anche al Ministero dei lavori pubblici le prime e a quello del tesoro le seconde, rimanendone sospesa l'efficacia fino all'approvazione del Ministro per la marina mercantile, di concerto, rispettivamente, col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi:

- 1) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente;
- 2) un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile;
- 3) un funzionario designato dal Ministro per i lavori pubblici;
- 4) un funzionario designato dal Ministro per le finanze;
- 5) il Ragioniere capo della Prefettura di Savona.

Sono membri supplenti:

1) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

2) un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile.

I revisori esercitano il loro mandato ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I membri effettivi, salvo quello di cui al numero 5) del secondo comma, ed i membri supplenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di nomina, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.

Art. 16.

A capo dei servizi esecutivi dell'ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del comitato e del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli fra persone munite di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo articolo 17.

Art. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento organico per il personale dell'ente con il quale sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico sia di attività, a

qualsiasi titolo, sia di quiescenza, di tutto il personale, compreso il direttore generale di cui al precedente articolo 16, comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'ente.

Il regolamento di cui al precedente comma deve essere approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 18.

L'ente, per l'espletamento dei servizi di sua competenza, potrà valersi anche di personale che lo Stato metta temporaneamente a sua disposizione e che sarà collocato fuori ruolo nel limite di due unità, con qualifica non superiore a direttore di divisione.

In tal caso, nei ruoli del personale dell'ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni risulteranno espletate da detto personale statale.

Art. 19.

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, devono essere trasmessi per la ratifica al Ministero della marina mercantile, rispettivamente due mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo il termine dell'esercizio cui si riferiscono.

Il Ministro per la marina mercantile provvede a detta ratifica di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà destinata al miglioramento e potenziamento dei servizi e delle opere portuali.

Art. 20.

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti e contratti dell'ente, stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente

legge sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I contributi pagati dallo Stato o da altri enti pubblici a favore dell'ente portuale che non costituiscono concorso in spese di produzione o passività deducibili, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. La medesima esenzione si applica agli interessi relativi ad operazioni finanziarie e a prestiti che l'ente portuale contrae con lo Stato e con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere e arredamenti portuali, salvo quanto disposto, per le operazioni a medio e lungo termine, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti connessi con i compiti affidati all'Ente sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

Art. 21.

Il Ministero della marina mercantile, valendosi in quanto occorra anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, può in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

Art. 22.

L'amministrazione dell'ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge e dal Regolamento, persista nel violarli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'ente.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto l'amministrazione dell'ente è affidata ad un commissario stra-

ordinario, il quale può essere nominato anche fra funzionari dello Stato da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 23.

All'atto della cessazione dell'ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.

Art. 24.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

Art. 25.

Sono abrogati il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697 e la legge 21 ottobre 1950, n. 943, relativi all'ente portuale Savona-Piemonte, le cui attività e passività sono devolute all'ente autonomo del porto di Savona.

Alla data di entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa l'Azienda mezzi meccanici del porto di Savona istituita con decreto ministeriale 29 ottobre 1927 e ne sono devolute all'Ente autonomo del porto di Savona le attività e passività, ad eccezione dei crediti verso lo Stato, estinti in favore dello Stato stesso.

Art. 26.

Il personale impiegatizio ed operaio in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ente portuale Savona-Piemonte è trattenuto in servizio presso l'ente autonomo del porto di Savona.

Il personale appartenente fino alla data di cui al precedente comma all'Azienda soppressa a norma dell'articolo 25 cessa dal servizio alla data medesima, salvo quanto disposto dai successivi commi.

In relazione all'assorbimento da parte dell'ente autonomo del porto di Savona, ai sensi del n. 3 dell'articolo 2 della presente legge, di compiti già demandati alla soppressa Azienda, l'ente stesso può, nei limiti delle riconosciute esigenze connesse a tali compiti, valersi del personale di cui al secondo comma del presente articolo. Detto personale potrà essere trattenuto in servizio fino all'emanazione del Regolamento organico previsto dal precedente articolo 17.

Al personale che cessa dal servizio a norma del secondo comma e che non viene trattenuto a norma dell'ultima parte del terzo comma del presente articolo, saranno liquidate le indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Mediante apposite norme transitorie da inserire nel regolamento organico previsto all'articolo 17 saranno stabilite le condizioni e le modalità per la sistemazione del personale di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo.

Art. 27.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la nuova gestione dell'ente è affidata per un periodo massimo di diciotto mesi ad un commissario da nominarsi, con le modalità e i poteri previsti dal terzo comma del precedente articolo 22, tra i funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, con qualifica di ispettore generale.

Per il periodo di cui al precedente comma possono inoltre essere destinati all'ente funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel massimo di tre unità, di qualifica non superiore a ispettore generale.

I funzionari di cui al presente articolo sono collocati fuori ruolo.